



TRIBUNALE DI VITERBO

Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Fiorella Scarpato, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G.A.C., avente ad oggetto SOMMINISTRAZIONE-PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ex art. 702 bis c.p.c., pendente

TRA

[REDACTED] elettivamente domiciliata in Foggia, via Gulio De Petra n. 1, presso lo studio dell'avv. Francesco Liola, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Manlio Arnone, come da procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

TIM S.P.A., IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., [REDACTED] elettivamente domiciliata [REDACTED] dal quale è rappresentata e difesa come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Santina Cardarelli adiva il Tribunale di Viterbo rassegnando le seguenti conclusioni: *“piaccia all’Ill.mo Giudicante adito, contrariis reiectis, definitivamente giudicando, in accoglimento della spiegata domanda, e per le motivazioni di fatto e di diritto, di cui in premessa, ovvero per quelle altre diverse, da rassegnarsi in termini di rito ovvero che risulteranno opportune e di giustizia, anche equitativamente: In via principale e gradata: • previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, del grave inadempimento posto in essere dalla resistente; • condannare la medesima, in persona del l.r.p.t., all’adempimento dell’obbligazione dedotta nel contratto in epigrafe consistente nella riattivazione dei servizi; • fissare, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., una somma di denaro dovuta dall’obbligata per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento da determinarsi nella somma di € 30,00, o in quella*

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex d.m. 55 del 2014 come in dispositivo, in prossimità dei medi di scaglione (valore della domanda pari ad € 1.100), ■■■■■

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di condanna alla riattivazione dell'utenza telefonica n. ■■■■■ intestata alla ■■■■■**
- 2) condanna TIM s.p.a. a corrispondere alla ■■■■■, a titolo di indennizzo, la somma complessiva di € 544,60 oltre interessi legali dalla domanda;**
- 3) accerta l'insussistenza dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo da parte della ■■■■■ per le mensilità di gennaio e febbraio 2022;**
- 4) condanna TIM s.p.a. alla refusione delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di € ■■■■■, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, ■■■■■**

Così deciso in Viterbo il 4 novembre 2023.

Il Giudice
Fiorella Scarpato